ALLEGATO "C"

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA "SAMOAMBIENTE SRL"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI - SEDE - DOMICILIO SOLI - DURATA DELLA SOCIETA - OGGETTO

ART.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "SAMOAMBIENTE s.r.1".

2. La società costituita a assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dei soci Comune di Montevago e Comune di Santa Margherita di Belice.

3. La società è ad intero capitale pubblico ed a costituita al principale fine di consentire ai soci il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

4. Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo Enti pubblici locali e al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati ne a mezzo della cessione di quote ne a mezzo di operazioni di aumento del capitate né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.

6. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei comuni soci.

ART.2 SEDE

1. La Società ha sede legate ed amministrativa nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

2. La sede sociale pub essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c.

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, stabilimenti e rappresentanze.

ART.3 - DURATA

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o scioglimento anticipate da parte dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE E AFFIDAMENTO IN HOUSE

1. La società ha per oggetto principale la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrate dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore.

2. In particolare la società svolge i seguenti servizi:

• lo spazzamento e diserbo/scerbamento stradale;

• lo svuotamento dei cestini gettacarte installati nelle strade e piazze;

• la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e specia-

li, come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.lgs.152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso i1 trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;

• il ritiro ed i1 trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;

• il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale;

• il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili);

• il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori va-

ri (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;

• la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;

• la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferenza, etc.);

• le attivita inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati.

3. Le attivita ed i servizi sopra analiticamente indicati potranno essere affidati alla societa in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e, pertanto, senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e, in particolare, secondo quanta prescritto dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016.

4. La societa dovra esercitare le suddette attivita, secondo il modello "in house providing" prevalentemente (sia qualitativamente che quantitativamente) in favore della societa partecipante e nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia l'esercizio di attivita e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dall'Ente affidante; ovvero, al di fuori del territorio di

competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentito solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo anzi riportato costituisce grave irregolarita ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs 175/2016. Si applicano, in tal caso le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 16 di detto decreto legislativo.

5. La Societa potra inoltre eseguire ogni altra attivita, che risulti attinente a connessa alle attivita di cui sopra non prevista dal Piano di intervento iniziale con apposito contralto di servizio.

6. La Societa potra, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita svolta nei confronti del pubblico e previa approvazione dei Consigli Comunali, compiere operazioni

finanziarie e mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali.

7. La Societa uniforma tutte le proprie attivita, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti affidanti, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

8. La Societa assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

9. La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme Conai, Comieco, Corepla, Coreve; etc o altri consorzi di filiera.

10. Per gli affidamenti di concessioni o appalti pubblici, tra i comuni soci e la società, si applica Part. 5, del D.Lgs n. 50/2016 che detta i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico".

11. Trattandosi di societa a partecipazione pubblica totalitaria:

a) Le attivita di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Montevago e Santa Margherita sono previste in atti attraverso il presente Statuto sociale, il

contratto di servizio, la carta dei servizi e l'assemblea dei soci;

b) la società e dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dei soci, cosi come previsto nel presente Statuto e nel contratto di servizio;

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;

b) la vigilanza attraverso la nomina dell'amministratore unico e dell'organo di controllo;

c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio e da regolamento sul Controllo Analogo;

d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti dei soci come da Statuto e da contratto di servizio, da regolamento sul Controllo Analogo, per la gestione ed controllo della società, per il tramite del legale rappresentante.

ART.5 GESTIONE DEI SERVIZI E RELATIVI CONTRATTI

1. La gestione dei servizi affidati alla Societa dall'Ente affidante viene disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che regolamenta le modalità di controllo nei confronti della Societa da parte dell'Ente affidante, net rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

2. L'Ente affidante resta titolare di tutte le competenze sta-

bilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Societa nonche della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) the la Societa dovra realizzare.

ART. 6 - PERSONALE DELLA SOCIETA

1. Per l'erogazione dei servizi la società dovra dotarsi di un organico in coerenza con un Piano di intervento iniziale.

2. Le unità di personale che transiteranno, in comando o distacco o altre modalità previste dalla legge, alla Societa, in applicazione del piano d'intervento di cui all'art. 5, comma 2-ter della legge regionale S aprile 2010 n. 9, come introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, approvato dal competente Assessorato regionale, mantengono il profilo professionale, l'anzianità giuridica ed economica dell'Ente di provenienza.

3. Gli eventuali ulteriori trasferimenti, in comando o distacco o altre modalità previste dalla legge, per la copertura dell'organico dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. E' previsto il trasferimento nei modi di legge del personale in atto in servizio presso i Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice.

4. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo 1, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rap-

porti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

5. Il reclutamento del personale da parte della Società a disposto nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs 175/2016. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs 175/2016, sono nulli.

6. E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

7. Le amministrazioni pubbliche socie, tramite i Consigli Comunali, fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società controllata, anche attraverso i1 contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanta stabilito all'articolo 25 del D. Lgs 175/2016, ovve-

ro delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. La societa garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi anzi indicati tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

8. I provvedimenti e i contratti i cui ai comma 5 e 6 dell'art. 19 del D. Lgs 175/2016 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa e dei Comuni soci. In caso di mancata o incomplete pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. I Comuni soci, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alla societa, procede, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unite di personale gia dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta assunzionali disponibili.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ART.7 CAPITALE SOCIALE - ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

1. II capitale sociale e di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00). La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei Comuni avviene mediante conferimento in denaro alla Societa.

2. Il capitale sociale puo essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Il patrimonio della societa e costituito, oltre che dal capitale sociale, da conferimenti di beni, eventualmente provenienti anche dalla quota parte del patrimonio della Sogeir Ato Agl S.p.A. in liquidazione, the i Comuni potranno rilevare dalla predetta Societa.

4. II capitale sociale e interamente pubblico ed integralmente posseduto dai Soci pubblici Comune di Montevago e di Santa Margherita di Belice nella misura del 31,64% per il Comune di Montevago e del 68,36% per il Comune di Santa Margherita di Belice. Le quote sono determinate in funzione del numero dei residenti rilevabile dall'ultimo dato posseduto al 30/11/2018, come di seguito: per il comune di Montevago, popolazione residente 2.930; per il comune di Santa Margherita di Belice, popolazione residente 6.330.

ART.8 - NORME FINANZIARIE IN IPOTESI DI RISULTATI DI ESERCIZI NEGATIVI E CRISI D'IMPRESA DELLA SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. In caso di risultati di esercizi negativi si applicano le disposizioni finanziarie di cui all'art. 21 del D. Lgs 175/2016 aventi riflessi diretti sul bilancio dell'amministrazione locale socia.

2. La società a partecipazione pubblica "Samoambiente s.r.l." e soggetta alle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs 175/2016.

TITOLO III: CONTROLLO ANALOGO

ART.9 - CONTROLLO ANALOGO

1. Al fine di garantire l'effettiva sussistenza del requisito del cd. controllo analogo, il presente articolo disciplina le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente affidante nei confronti della società, e costituisce clausola di riferimento per il rapporto tra Ente affidante e Società.

2. I Consigli Comunali adottano un Regolamento the stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali si esercita il cosiddetto "controllo analogo" ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina di cui all'art. 2497 c.c.

3. E istituito, presso il Comune di Santa Margherita di Belice, un apposito Servizio di Controllo analogo. A detto Servizio e affidato:

a. l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché a quello contestuale e posteriore, mediante relazione al Consiglio Comunale degli Enti affidanti, ai fini dell'adozione, da parte dei rispettivi organi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;

b. la verifica dell'esatta esecuzione da parte del gestore degli atti di indirizzo, segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte degli Enti affidanti;

c. il potere di effettuare audizioni degli organi della società.

4. Nei rispetto della normativa vigente, i soci effettueranno un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con la modalità prevista dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della normativa comunitaria e nazionale e dal Regolamento di cui al comma precedente.

ART.10 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO

I. Al fine dell'esercizio da parte degli Enti affidanti dei poteri di cui al precedente articolo, la Società ha l'obbligo di far pervenire agli Enti affidanti i documenti richiesti entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Gli enti affidanti hanno accesso a tutti gli atti della Società nonche all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto

e concreto al fine dell'esercizio del cd. controllo analogo.

TITOLO IV: ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA

1. Sono organi della societa:

- l'Assemblea

- Presidente dell'assemblea.

- l'Amministratore Unico (Organo Amministrativo);

- 1'Organo di Controllo.

2. Per i profili di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi della societa partecipata si rinvia a quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs 175/2016.

ART. 12 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

2. L'Assemblea dei soci e tenuta presso la sede Sociale, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta del capitale sociale.

3. All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., e riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili.

ART. 13 - VINCOLI

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata mediante per spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

2. In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti i componenti siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, a convocata dal Presidente che la presiede. In caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente. Mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti. Il Presidente assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio. Il Presidente dell'assemblea è individuato nella figura del Sindaco socio di maggioranza, mentre il vice presidente nel socio di minoranza.

2. L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario.

3. Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali degli Enti Soci.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta della legge.

ART.16 - TRASCRIZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

I. Le decisioni adottate ai sensi dei precedenti articoli devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione. 11 documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volonta dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente eseguibili.

ART.17 ATTRIBUZIONI E POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti della legge (art.2479 c.c.) su tutti gli atti fondamentali della Società. Inoltre e specificatamente l'Assemblea:

a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti anche in

relazione a piani di investimento e finanziari, fermo restando quanto previsto dal controllo analogo;

b) approva le modifiche dello Statuto;

c) approva i regolamenti della Società;

d) approva il bilancio annuale e pluriennale in coerenza del Piano industriale e del Piano finanziario di breve e lungo periodo e le relative variazioni;

e) approva il rendiconto della gestione e la destinazione degli utili;

j) approva il Piano Industriale e il Piano finanziario di breve e lungo periodo e le relative variazioni;

g) dispone l'aumento o la riduzione del capitale sociale;

h) dispone l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;

i) approva l'organigramma aziendale, l'assetto organizzativo e il programma di fabbisogno del personale;

j) dispone lo scioglimento anticipato della Societa, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

A) assume la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

1) assume le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma I , Cod. Civile;

m)provvede alla definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attivita dell'organo amministrativo;

n) autorizza l'organo amministrativo a compiere le prestazioni a garanzia, le fidejussioni nonche la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

o) adotta tutti i provvedimenti che la legge riserva all'Assemblea.

ART.18 L'AMMINISTRATORE UNICO (L'ORGANO AMMINISTRATIVO)

1. La societa a amministrata da un Amministratore Unico, nominato all'unanimita dall'Assemblea dei soci in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate. In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell'Assemblea dei soci, l'amministratore unico viene individuato dal Socio avente maggiori quote sociali. (1)

2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilita e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonche nelle condizioni previste dal D. Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore. L'amministratore unico della societa non puo essere dipendente dell'amministrazione pubblica controllante.

3. L'Amministratore unico deve possedere i requisiti di onorabilita, professionalita e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mini-

stro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina non superiore a tre anti. In mancanza di fissazione di un termine, il medesimo dura in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.

5. Nel caso di dimissioni o per altre cause, venga a mancare 1'Amministratore, si provvedera alla nomina di un nuovo amministratore secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo. (1)

6. L'Amministratore, in caso di indicazione unitaria, e revocabile dall'Assemblea dei soci, in qualunque momento sia venuto a mancare il rapporto fiduciario. In assenza di indicazione unitaria provvedera alla revoca il socio avente maggiori quote sociali. (1)

7. In ogni caso, lo status, anche economico, dell'Amministratore unico a interamente assoggettato alle norme previste per le societa a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina. Per la determinazione del compenso si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs 175/2016. E' fatto divieto di corrispondere gettoni

di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

8. Si applica all'Amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

9. La rappresentanza della Society di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico.

10. All'Organo di Amministrazione o Amministratore Unico spettano i pin ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, pin segnatamente, la facolta di compiere tutti gli atti che ritenga pin opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi delle professionalita in dotazione alla Society. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea.

La gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e del Personale della Society può essere attribuita a personale esterno appositamente incaricato o a uno o piu funzionari in servizio ai comuni soci, anche con posizione part time, avente i seguenti requisiti di professionalita:

a) laurea in discipline tecniche/giuridiche/economiche o diploma in discipline tecniche e con una anzianita di servizio di almeno 10 anni.

11. Sono attribuiti ai funzionari tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di

programmazione e indirizzo adottati dall'Assemblea dei soci, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti della Società:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilita delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contralti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

J) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal dell'Amministratore unico;

i) la proposta di applicazione delle sanzioni disciplinari.

12. Rientrano nella competenza dell'Amministratore Unico:

a) la formulazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del Piano industriale e del Piano finanziario di breve e lungo periodo, del rendiconto di gestione e di ogni altro strumento programmatorio generale e le variazioni a detti

strumenti da sottoporre all'assemblea. In particolare il Piano industriale e il Piano finanziario deve contenere:

- la declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;
- le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;
- la previsione degli investimenti;
- la previsione del canto economico corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
- la previsione finanziaria della gestione;
- la misurabilita e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di quanta, economici e finanziari (Piano del Controllo);

b) elaborazione di modifiche statutarie.

13. L'Amministratore unico ha la rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facolta di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti) e assume la funzione di datore di lavoro ed assolve ad ogni compito in materia di sicurezza sul lavoro.

14. Le seguenti materie di competenza dell'Amministratore unico sono soggette alla preventiva autorizzazione dei Consigli Comunale degli Enti affidanti:

a) acquisti,e/o alienazioni di beni immobili;

b) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari;

c) acquisizione e/o cessione di interessenze e/o partecipazioni societarie;

d) rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali;

15. Ai fini del controllo analogo l'Organo di Amniinistrazione relaziona semestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonche sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società.

16. All' organo di amministrazione e di controllo della society in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

(1) Modifica introdotta con gli emendamenti votati dal CC di Montevago.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'assemblea, nomina un Organo di controllo, costituito da un solo revisore legale. II componente dell'organo di controllo, viene scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui al D. Lgs. 39/2010 nei modi di legge.

2. L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere all'Organo di controllo. Il compenso del revisore non può essere superiore al compenso stabilito per il Presidente del Collegio dei revisori dell'Enti affidanti.

3. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita della delibera dell'as-

semblea.

4. Si applicano per quanto non disciplinato, le disposizioni di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V: BILANCIO E UTILI

ART. 20 - BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della society lo richiedano.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque percento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. I soci determineranno le modalità della liquidazione c nomineranno uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, agli Enti affidanti ai sensi del presente Statuto.

3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilita dei proprietari.

4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, No in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dei soci, previo parere degli Enti affidanti.

ART. 22 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONI

1. La società governa il servizio gestione rifiuti sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

2. La società a tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. L'azienda promuove altresi, insieme alle scuole cittadine, torsi di alfabetizzazione ecologica per utenti e lavoratori del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

3. Per i fini di cui al precedente comma, l'azienda:

a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data ri-

sposta ai sensi di legge;

b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti;

c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi.

4. Per l'attuazione delle attivita di cui ai commi precedenti verra incluso net bilancio preventivo apposito stanziamento.

ART. 23 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la societa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovra essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la societa, su istanza della parte piu diligente.

2. La sede dell'arbitrato sara presso il domicilio dell'arbitro, il quale decidera secondo equità in via irrituale, disponendo altresi sulle spese.

ART.24 - TRASPARENZA

La societa a controllo pubblico "Samoambiente s.r.l." assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attivita di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonche di servizi e forniture net rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

3. La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

4. Le clausole di cui al comma 3 devono essere idonee alto scopo e in armonia con i principi di lealta, buona fede e correttezza.

5. Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, none possibile attribuire al personale dipendente della Society incarichi di responsabilita di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonche alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialita dell'amministrazione, nonche il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

6. La Società non può, altresi, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né puo conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

ART.25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Santa Margherita di Belice, 20 dicembre 2019

Firmato: Aurelio Lovoy, Rosa Letizia Maria Sanzone, Roberto Indovina - Notaio